

**Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/01/2015**

**REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI**

**INDICE**

<b>CAPO I - NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI .....</b>	<b>2</b>
Art. 1 – Istituzione .....	2
Art. 2 – Attribuzioni .....	2
<b>CAPO II - ORGANI DELLA CONSULTA DEI GIOVANI .....</b>	<b>2</b>
Art. 3 – Organi .....	2
Art. 4 – L’Assemblea .....	2
Art. 5 – L’Ufficio di Presidenza .....	3
Art. 6 – Il Presidente .....	3
<b>CAPO III - FUNZIONAMENTO .....</b>	<b>3</b>
Art. 7 – Convocazione dell’Assemblea .....	3
Art. 8 – Prima riunione .....	4
Art. 9 – Validità delle sedute e delle deliberazioni .....	4
Art. 10 – Sede .....	4
Art. 11 – Modificazioni del Regolamento .....	4
Art. 12 – Regolamento .....	4
Art. 13 - Disposizioni finali .....	4

## **CAPO I - NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI**

### **Art. 1 – Istituzione**

1. È istituita dal Comune di Marsciano, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 in data 19/07/2011, la “**CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI**”, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani.

### **Art. 2 – Attribuzioni**

1. La Consulta è un organismo consultivo dell’Amministrazione Comunale, alla quale presenta proposte inerenti le tematiche giovanili.

2. La Consulta è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani, con funzione di promozione e sviluppo nelle materie afferenti le politiche giovanili.

3. La Consulta persegue le finalità di seguito indicate:

- fornisce parere sugli atti dell’Amministrazione Comunale che riguardano le tematiche giovanili;
- elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell’Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
- promuove dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili;
- favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le Istituzioni locali;
- promuove i rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte e i Forum presenti nelle altre Regioni;
- elabora annualmente un progetto di intervento per i giovani da sottoporre al Consiglio Comunale per l’approvazione.

## **CAPO II - ORGANI DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI**

### **Art. 3 – Organi**

1. Sono organi della Consulta:

- l’Assemblea, quale organo centrale d’indirizzo;
- l’Ufficio di Presidenza, quale organo esecutivo;
- i Gruppi tematici

### **Art. 4 – L’Assemblea**

1. L’Assemblea è organo centrale della Consulta dei Giovani e svolge i seguenti compiti: formula proposte e pareri ed elabora i progetti di cui all’art. 2; promuove rapporti con Consulte giovanili e Forum presenti nel territorio provinciale, regionale e nelle altre regioni.

2. L’Assemblea è composta da un minimo di venti ed un massimo di trenta membri, di età compresa tra i 16 e i 30 anni di età, residenti nel territorio del Comune di Marsciano

3. I componenti dell’assemblea durano in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale; il Presidente e l’Ufficio di presidenza durano in carica 2 anni e mezzo alla fine dei quali l’assemblea provvederà a rinnovarli.

4. Sono membri di diritto, con diritto di voto, i rappresentanti d’istituto delle scuole superiori del territorio comunale e il delegato alle politiche giovanili, anche se di età superiore ai 30 anni.

5. Sono anche membri diritto dell’assemblea, ma senza diritto di voto, il Sindaco o un assessore da lui delegato, oltre tutti i consiglieri comunali di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

**6.** I componenti dell'Assemblea, nel rispetto del 2° comma del presente articolo, sono nominati con provvedimento del Sindaco tra coloro che, entro 30 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico nell'Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale del Comune di Marsciano, abbiano fatto pervenire all'Ente apposita domanda avanzando la propria candidatura.

**7.** All'interno dei componenti dell'Assemblea e sulla base delle candidature proposte, per quanto possibile, dovrà essere osservato il criterio di rappresentanza e proporzionalità tra le realtà territoriali (capoluogo e frazioni), sociali (organismi associativi, lavoratori, disoccupati, universitari e non), tra le varie fasce di età e di sesso.

**8.** Il Sindaco, prima di formalizzare le nomine, sottopone i criteri e la proposta della Consulta al parere della III Commissione Consiliare.

**9.** I componenti dell'assemblea decadono automaticamente dalla carica dopo 3 assenze annuali, anche non consecutive

Il bando è sempre aperto e decade con la caduta dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 5 – L'Ufficio di Presidenza**

**1.** L'Ufficio di Presidenza svolge le funzioni di raccordo tra l'Assemblea, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea; partecipa, in forma propositiva, all'elaborazione dell'attività di programmazione e pianificazione delle azioni da sottoporre all'Assemblea.

**2.** L'Ufficio di Presidenza è composto da:

- Il Presidente della Consulta, nominato in base a quanto previsto dall'art. 6;
- n° 4 membri eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti nella sua prima riunione a maggioranza assoluta, uno dei quali svolgerà le funzioni di Segretario della Consulta;
- il Consigliere comunale delegato alle Politiche Giovanili;
- i Consiglieri comunali di età pari o inferiore a 30 anni, eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione a maggioranza assoluta, nel numero stabilito dall'Assemblea stessa.

**3.** I componenti dell'ufficio di presidenza decadono automaticamente dalla carica dopo 3 assenze annuali, anche non consecutive.

#### **Art. 6 – Il Presidente**

**1.** Il Presidente assume la rappresentanza formale della Consulta, predisponde l'ordine del giorno, convoca e presiede l'Assemblea; convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza.

**2.** Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea, tra i propri membri, nella prima seduta. Fino all'elezione del Presidente tali funzioni saranno svolte dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

### **CAPO III – FUNZIONAMENTO**

#### **Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea**

**1.** L'Assemblea è convocata almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale.

**2.** La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente. Possono altresì richiedere la convocazione, in via straordinaria, dell'Assemblea della Consulta: il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale e almeno due terzi dei membri della Consulta stessa.

**3.** La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori, gratuitamente, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, i Consiglieri, gli Assessori, il Sindaco, il Segretario o i funzionari comunali.

**4.** I Consiglieri Comunali, gli Assessori ed il Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, laddove richiesto dall'Assemblea, ma senza diritto di voto.

**5.** La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto, inviato per posta elettronica cinque giorni prima della data dell'Assemblea stessa e, in caso di urgenza, anche con messaggio telefonico due giorni prima.

### **Art. 8 – Prima riunione**

1. Il Sindaco o l'Assessore delegato convoca la prima riunione dell'Assemblea della Consulta entro sessanta giorni dalla sua istituzione.

### **Art. 9 – Validità delle sedute e delle deliberazioni**

1. La riunione in prima convocazione dell'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto.
2. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti e semmai il componente è assente può fare una delega ogni tre votazioni (**maggioranza relativa dei presenti, salvo nei casi in cui sia diversamente disposto dal presente regolamento**)

### **Art. 10 – Sede**

1. La Consulta ha sede in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, laddove possibile la sede dell'Assemblea dovrà essere la sala del Consiglio Comunale.
2. La Consulta è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati.
3. La Consulta, per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, si avvale della collaborazione degli uffici comunali competenti.

### **Art. 11 – Modifiche del Regolamento**

1. Il Regolamento della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione.
2. L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea .

### **Art. 12 – Regolamentazione delle attività**

1. La Consulta può regolamentare la propria attività nei limiti dello Statuto Comunale e del Regolamento della Consulta stessa, con apposito atto approvato dall'Assemblea.

### **Art. 13 - Disposizioni finali**

1. Tutte le cariche previste dal presente regolamento sono a titolo gratuito.
2. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento valgono le Leggi, le Normative e i Regolamenti vigenti.